

respinto, metterò ai voti l'emendamento dell'onorevole Carapelle.

L'emendamento dell'onorevole Casalini non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Carapelle non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione:

« Al 2º, 3º, 4º, 5º e 6º comma alle cifre 120, 140, 160, 180, 200, sostituire rispettivamente le altre: 140, 160, 180, 200 e 220.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Metto a partito il secondo comma del disegno di legge secondo il nuovo testo proposto dal Governo:

per coloro, che sono provvisti di stipendio fino a lire 4,999, lire 120;

per coloro, che sono provvisti di stipendio da lire 5,000 a lire 7,999, lire 140;

per coloro, che sono provvisti di stipendio da lire 8,000 a lire 10,999 lire 160;

per coloro, che sono provvisti di stipendio da lire 11,000 a lire 13,999, lire 180;

per coloro, che sono provvisti di stipendio da lire 14,000 in su lire 200.

(È approvato).

Passiamo ora al terzo comma:

« La precedente disposizione non si applica al personale delle ferrovie dello Stato, a quello delle Magistrature giudiziarie, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè dell'avvocatura generale erariale, rispettivamente contemplati dalle leggi 7 aprile 1921, n. 368 e 355; e neppure al personale operaio ».

A questo comma l'onorevole Casalini ha presentato il seguente emendamento che si riduce alla soppressione delle parole « e neppure al personale operaio »:

« La precedente disposizione non si applica al personale delle ferrovie dello Stato e neppure a quello delle magistrature giudiziarie, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè all'Avvocatura generale erariale rispettivamente contemplati dalle leggi 7 aprile 1921, n. 355 e 469 ».

Si tratterebbe di un emendamento soppresivo, ed è quindi inutile metterlo ai voti.

Segnalo intanto all'attenzione della Camera, che i numeri delle due leggi 7 aprile 1921, indicati nella proposta Casalini e

nel testo del Governo, non sono conformi. Sarà opportuno in sede di revisione eseguire il debito controllo.

Onorevole Casalini, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CASALINI. Posso svolgere il mio emendamento con brevissime parole. Parlo degli operai in un successivo punto dell'articolo, e quindi, naturalmente, in questa sede non me ne posso occupare. Si tratta, insomma, di una semplice trasposizione dei due argomenti.

PRESIDENTE. Queste sono le ragioni del suo emendamento. Ella lo mantiene?

CASALINI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. E il Governo?

BONOMI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Non posso accettare le modificazioni proposte dall'onorevole Casalini. Anche la parte che riguarda il personale operaio nel disegno di legge è necessario che rimanga invariata.

PRESIDENTE. La Commissione?

CAMERA, relatore. La Commissione si associa alle parole del presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Trattandosi di una proposta soppresiva, procederemo alla votazione per divisione. Metto a partito la prima parte del terzo comma, così concepita:

« La precedente disposizione non si applica al personale delle ferrovie dello Stato, a quello delle Magistrature giudiziarie, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè dell'avvocatura generale erariale, rispettivamente contemplati dalle leggi 7 aprile 1921, n. 368 e 355 ».

(È approvata).

Metto a partito la seconda parte: « e neppure al personale operaio ».

(È approvata).

Veniamo all'ultima parte dell'articolo.

L'onorevole Casalini propone anche per questa parte che la misura degli assegni fissata dal disegno di legge sia sostituita con un'altra. Rileggo l'emendamento:

Per il personale di ruolo postelegrafonico con stipendio fino a lire

4,999	L. 140
da lire 5,000 a lire 7,999	» 150
da lire 8,000 e lire 10,999	» 160
da lire 11,000 a lire 13,999	» 170
da lire 14,000 in su	» 180

Per il personale postelegrafonico avente diritto in sistemazione in ruolo ai sensi